# COMUNE DI PONTE DI LEGNO

*Provincia di Brescia*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Numero 20 del 05/06/2025**

**ORIGINALE**

| | |
|---|---|
| **Oggetto:** | **APPROVAZIONE STATUTO COSTITUENDA "ASSOCIAZIONE FONDIARIA PEZZO" ADESIONE DEL COMUNE DI PONTE DI LEGNO IN QUALITA' DI SOCIO FONDATORE.** |

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** il giorno **CINQUE** del mese di **GIUGNO** alle ore **18.30,** presso questa Sede Municipale, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

| COGNOME E NOME | FUNZIONE | PRESENZA |
|---|---|---|
| FAUSTINELLI IVAN | Sindaco | X |
| ZAMPATTI ANDREA | Consigliere | X |
| MORESCHI FERDINANDO | Consigliere | assente |
| SAJEVA LAURA MARIA | Consigliere | X |
| PANCHIERI MATTEO | Consigliere | X |
| GUERINI STEFANO | Consigliere | X |
| ZAMPATTI MARA | Consigliere | X |
| DELBONO LUCA | Consigliere | X |
| BULFERETTI FERRUCCIO | Consigliere | assente |
| RIZZI MARIO | Consigliere | X |
| ZANOLETTI ELEONORA | Consigliere | assente |

Risultano presenti n. 7 consiglieri comunali ed il Sindaco.

Partecipa l'Assessore esterno vicesindaco Pedretti Aurelio.
Partecipa altresì il Pro Sindaci Faustinelli Massimiliano.

Assume la Presidenza il **Dott. Ivan Faustinelli** in qualità di **SINDACO** assistito dal **Segretario Comunale Dott. Fabio Gregorini.**

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha adottato il provvedimento entro riportato.

Il **Sindaco** illustra la proposta di istituzione e di adesione del Comune, in qualità di soggetto fondatore, all'Associazione fondiaria di Pezzo e, a tal proposito specifica che questa è la denominazione corretta della costituenda associazione e non quella inizialmente indicata di "Valle di Viso".
Specifica che l'iniziativa rappresenta un passo decisivo verso la valorizzazione e la salvaguardia del territorio che, negli ultimi anni, ha subito un progressivo degrado delle aree silvo-pastorali e agricole, con terreni sempre più spesso incolti o abbandonati. Aggiunge che ciò non solo comporta una perdita economica per la comunità, ma incide profondamente sul paesaggio, sulla biodiversità e aumenta il rischio di dissesto idrogeologico.
Da questa necessità sorge l'iniziativa della Vicinia di Pezzo di avviare un'azione coordinata e di gestione associata delle proprietà che vada oltre i singoli interessi, ponendo al centro il bene superiore della collettività. Con questo spirito è nata l'idea di creare un'Associazione Fondiaria. Il Sindaco spiega che questo strumento giuridico permetterà di unire le forze e di perseguire molteplici vantaggi. Innanzitutto, l'Associazione consentirà di essere più incisivi nei confronti dei locatari, garantendo un maggiore rispetto delle regole di buona gestione agricola e forestale.
Inoltre, la gestione associata permetterà di avviare progetti di più ampio respiro e di accedere anche a contributi pubblici specifici destinati a progetti di valorizzazione del territorio quali: la pulizia dei boschi, la manutenzione dei sentieri, la ripresa delle coltivazioni tradizionali e la promozione di attività turistiche sostenibili.
L'area di interesse dell'Associazione Fondiaria "Pezzo" è stata individuata e proposta dalla Vicinia di Pezzo, che ringrazia per l'impegno profuso in questa fase preliminare. Sottolinea che l'area non si limita alla sola Valle di Viso, ma coinvolge terreni anche in altre zone della frazione di Pezzo.
Illustra quindi nel dettaglio lo Statuto, allegato alla presente deliberazione, che definisce le finalità, le modalità di adesione e la governance dell'Associazione.
L'Associazione sarà aperta all'adesione di tutti i proprietari, grandi e piccoli, pubblici e privati, che condividano la visione di un territorio vivo, curato e produttivo. La sua struttura è pensata per essere inclusiva e per valorizzare il contributo di ciascuno.
Invita quindi tutta la popolazione a prendere parte a questa iniziativa.
Conclude ringraziando il Presidente della Vicinia di Pezzo, presente in sala, e tutti coloro che hanno lavorato per portare avanti questo progetto.

Quindi dichiara aperta la discussione.

Il **Consigliere Rizzi Mario** sì dice d'accordo con quanto affermato dal Sindaco in merito alla preoccupazione per il progressivo degrado del territorio. Si tratta di un danno innegabile, non solo per chi ci vive e lavora, ma anche per i visitatori. Il turista "colto" cerca le bellezze naturali e chiede un intervento nella direzione di una maggiore cura del paesaggio e delle tradizioni agricole e montane. Quindi, sull'obiettivo generale di invertire la rotta e di valorizzare le aree abbandonate, esprime una posizione favorevole all'idea di costituire un'Associazione Fondiaria. Precisa che il gruppo di minoranza non è contrario allo strumento, a patto che le sue finalità siano effettivamente rispettate nel tempo.
Aggiunge però due interrogativi che riguardano direttamente il ruolo del Comune in questa iniziativa.
Il primo: perché il Comune deve essere socio fondatore di questa Associazione Fondiaria? Ritiene che l'amministrazione comunale, dovrebbe mantenere un ruolo di guida, supporto e indirizzo strategico, ma non di gestione diretta. I cittadini, i proprietari terrieri, hanno la necessaria autonomia per gestire un'associazione di questo tipo. Esprime la preoccupazione che la presenza diretta del Comune come socio fondatore possa, in futuro, diventare un motivo di divisione anziché di unione. Le dinamiche politiche interne, che sono fisiologiche in un'amministrazione, rischiano di riflettersi sulla gestione dell'Associazione, creando attriti o orientamenti che potrebbero non rappresentare la volontà unanime dei proprietari.
Il secondo interrogativo riguarda la questione dei contributi pubblici, che certo, sono importanti, ma esprime l'opinione che un'Associazione fondiaria ben gestita, che recuperi terreni produttivi, possa trovare una sua sostenibilità economica intrinseca e generare valore riducendo la dipendenza dalle risorse pubbliche.

Per queste ragioni, esprime contrarietà alla partecipazione diretta del Comune in qualità di socio fondatore.
Si riserva di leggere un documento predisposto dalla collega Consigliera Zanoletti Eleonora, dopo la replica del Sindaco, per approfondire ulteriormente le implicazioni di questa decisione.

Il **Sindaco** replica che l'adesione del Comune non vuole in alcun modo prevaricare o limitare l'autonomia dei privati. Al contrario, l'intento è di essere un socio fondatore di tipo istituzionale, che sposa sin dall'inizio con convinzione l'iniziativa, conferendole serietà, stabilità e un chiaro segnale di supporto a lungo termine. Aggiunge che il Comune non ha alcuna intenzione di "entrare nella gestione" o di limitare l'autonomia dei privati. La governance dell'Associazione sarà, come previsto dallo Statuto, interamente nelle mani dei soci privati, che ne definiranno le strategie e le azioni. Il ruolo del Comune sarà quello di facilitatore, di garante istituzionale e, laddove necessario, di ponte con altri enti o livelli di governo per l'ottenimento di opportunità e risorse. In merito alle affermazioni sull'abbandono del territorio, ammette che il degrado è un problema, tuttavia ritiene che molta responsabilità sia dei privati stessi, che per varie ragioni non riescono più a prendersi cura dei propri terreni. È proprio qui che l'Associazione Fondiaria potrà e dovrà intervenire, offrendo strumenti e soluzioni per superare queste difficoltà.
Infine, sulla questione dei contributi pubblici, ritiene che essi siano fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi, specialmente nelle fasi iniziali e per progetti di ampia scala che difficilmente potrebbero sostenersi con le sole forze private. Questi fondi possono fungere da leva per avviare progetti ambiziosi, riattivare economie locali e creare le condizioni per una sostenibilità futura che potrà, a regime, basarsi anche su risorse proprie. Senza un sostegno iniziale, molte di queste iniziative resterebbero solo buone intenzioni.
Quindi invita il Consigliere Rizzi a leggere il documento preannunciato.

Il Consigliere legge il documento di seguito trascritto:

*"CRITICITÀ POLITICHE*

1. *Apoliticità e Neutralità*

*Lo Statuto dichiara che l'Associazione è "apolitica e apartitica" (Art. 2), ma in contesti locali, le associazioni fondiarie spesso interagiscono con enti pubblici e politiche territoriali, rendendo difficile una completa neutralità. Potrebbero sorgere criticità se l'Associazione collabora con politici per ottenere finanziamenti o sostegno, senza una trasparenza chiara su tali rapporti.*

2. *Democraticità Limitata*

*Solo gli associati ordinari (proprietari di terreni) hanno diritto di voto (Art. 9), mentre i sostenitori e i volontari no. Approccio escludente, soprattutto se i sostenitori contribuiscono attivamente alle attività. Inoltre, la rappresentanza per comproprietà o enti è affidata a un "portavoce" (Art. 4), il che potrebbe marginalizzare alcuni proprietari.*

*<u>Rischi:</u>*

*- Questo crea una **gerarchia interna** che marginalizza chi non possiede terreni ma partecipa attivamente (es. volontari, esperti ambientali).*
*- Potrebbe essere percepito come un **modello elitario**, dove il potere decisionale è concentrato in un gruppo ristretto.*

*- Cooptazione del Consiglio Direttivo: in caso di dimissioni, il CD può cooptare nuovi membri senza elezione (Art. 13), rischiando **autoreferenzialità**.*

*<u>Conseguenze:</u>*

*- Potere concentrato in una **cerchia ristretta** difficile da rinnovare.*
*- Minoranze interne (es. nuovi associati con visioni diverse) hanno scarse possibilità di incidere.*

*3. Autofinanziamento e Bandi Pubblici*

*- L'Associazione può accedere a fondi pubblici e privati (Art. 7), ma non è chiaro come vengono gestiti i conflitti di interesse (es. se membri del Consiglio Direttivo hanno legami con enti erogatori). Potrebbero sorgere critiche su trasparenza.*

*- Le entrate derivanti da affitti o contributi pubblici (Art. 7) non prevedono un obbligo di rendicontazione pubblica oltre ai revisori interni.*

*Rischi:*

*- Mancanza di accountability verso la comunità locale, soprattutto se l'Associazione riceve fondi pubblici.*

*- l'Associazione può partecipare a bandi e ricevere contributi pubblici (Art. 3.9), ma non specifica:*

*a) come vengono scelti i progetti finanziati.*

*Se ci sono limiti alla sovrapposizione tra ruoli decisionali e beneficiari (es. un membro del CD che vince un appalto).*

*4. Collegamento con Organizzazioni locali*

*In tutto ciò qual è il ruolo di Comune, Comunità Montana o enti regionali e parchi, considerato che si potrebbe operando su terreni di interesse pubblico in merito a decisioni ad esempio su infrastrutture (es. sentieri, regimazioni acque) che potrebbero essere prese.*

*CRITICITÀ LEGALI*

*1. Durata Illimitata e Recesso*

*L'adesione è "permanente" (Art. 5), e il recesso è consentito solo con preavviso di 6 mesi (Art. 5.5). Questa clausola potrebbe essere contestata come eccessivamente vincolante, soprattutto per proprietari che vogliono riprendere la gestione diretta dei terreni. Potrebbe violare i principi di libertà contrattuale (art. 1372 CC).*

*2. Gestione dei Terreni e Diritti di Proprietà*

*- l'Art. 4.2 afferma che i terreni conferiti "non sono usucapibili", ma non chiarisce come l'Associazione gestisce eventuali controversie legali con terzi (es. usurpazioni o conflitti relativi ai confini).*

*- Inoltre, l'Associazione può concedere terreni a soggetti terzi (Art. 3.2), senza specificare criteri pubblici per la selezione (es. bandi, valutazione tecnica).*

*Rischi:*

*Potenziali **conflitti di interesse** se i terreni vengono affidati a membri del Consiglio Direttivo o loro affiliati.*

*3. Responsabilità e Rimborsi*

*I volontari non possono essere retribuiti (Art. 19), ma l'Associazione può assumere dipendenti (Art. 3.11). la distinzione potrebbe essere problematica se i volontari svolgono attività simili a lavoratori, esponendo l'Associazione a rischi di contenzioso.*

*4. Bilancio e Trasparenza*

*Sebbene siano previsti revisori dei conti (Art. 15), non è chiaro come vengono pubblicizzati i bilanci o come gli associati possano verificarne l'accuratezza. Potrebbe mancare un adempimento agli obblighi di trasparenza del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).*

*5. Scioglimento e Devoluzione dei Beni*

*In caso di scioglimento, i beni vanno ad altre organizzazioni analoghe (Art. 21), ma non è specificato come si garantisce che tali enti condividano davvero gli stessi obiettivi. Potrebbero sorgere dispute legali se i proprietari originari rivendicano i terreni.*

*CONCLUSIONI*

*PUNTI DI FORZA: Lo statuto è dettagliato e rispetta i requisiti di base per un'associazione no-profit, con attenzione alla gestione del territorio e alla partecipazione. OTTIMO L'OBIETTIVO.*

*PUNTI DEBOLI: Criticità legali riguardano la flessibilità del recesso, la trasparenza nella gestione dei terreni e dei fondi, e le garanzie procedurali per gli associati. Sul piano politico, legate soprattutto alla governance, alla rappresentanza democratica e alla gestione del potere.*

*SUGGERIMENTI:*
*- Introdurre criteri più chiari per le decisioni controverse (es. concessioni a terzi).*
*- Garantire maggiore trasparenza nei bilanci e nell'accesso ai fondi pubblici.*
*- Rivedere le clausole sul recesso e l'espulsione per allinearsi ai principi di equità contrattuale."*

Il **Sindaco** afferma che le osservazioni riportate nel documento non sono facilmente replicabili non essendo pervenute in tempo utile per consentirne un'analisi preventiva. Aggiunge che lo Statuto è stato verificato e ritenuto legittimo nell'attuale formulazione; nulla vieta tuttavia che lo Statuto sia variato anche successivamente dall'assemblea dell'associazione come previsto dall'art. 20 dello stesso qualora se ne ravvisasse la necessità.

Quindi, esaurito il dibattito,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO CHE:**

- la Legge Regionale della Lombardia 5 dicembre 2008, n. 31, recante "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", all'articolo 14-bis, disciplina le Associazioni Fondiarie quali strumenti per la gestione associata e sostenibile del patrimonio silvo-pastorale e agricolo;
- l'istituzione di un'Associazione Fondiaria risponde all'esigenza di valorizzare e recuperare terreni incolti o abbandonati, promuovendo la gestione attiva del territorio, la tutela ambientale, la prevenzione del dissesto idrogeologico e lo sviluppo delle attività agricole e forestali locali;
- il territorio comunale di Ponte di Legno presenta una significativa porzione di aree silvo-pastorali e agricole che potrebbero beneficiare di una gestione più razionale e unitaria;
- la Vicinia di Pezzo, ente storico e tradizionale operante sul territorio per la cura comune del patrimonio agro-forestale degli abitanti della frazione Pezzo di Ponte di Legno, ha manifestato il proprio interesse a partecipare attivamente all'istituzione e alla gestione di tale Associazione Fondiaria per le finalità previste dalla legge regionale sopra richiamata;
- sono stati altresì individuati altri soggetti, privati e/o pubblici, interessati a promuovere la costituzione dell'Associazione Fondiaria, al fine di perseguire le finalità;

**PREMESSO** inoltre che:

- l'Amministrazione Comunale riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale;
- il Comune di Ponte di Legno valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali, culturali, non aventi scopi di lucro, quale espressione e partecipazione dei cittadini;
- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;

- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del D.lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- l'attività del volontario è complementare e non sostitutiva alle normali attività dell'Ente;

**CONSIDERATO CHE:**

- l'adesione del Comune all'Associazione Fondiaria in qualità di socio fondatore riveste un'importanza strategica per il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico legati alla gestione del territorio, al sostegno delle attività economiche rurali e alla salvaguardia del paesaggio.
- la partecipazione del Comune garantirà un solido supporto istituzionale e una maggiore efficacia nell'azione dell'Associazione, facilitando il coordinamento con le politiche territoriali e ambientali locali.
- è stato predisposto, in accordo con gli altri soggetti promotori, uno Statuto dell'Associazione Fondiaria "Associazione Fondiaria Pezzo" che definisce le finalità, la struttura organizzativa, le modalità di adesione e le regole di funzionamento.

**DATO ATTO** che l'art. 9 comma 6 del D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012, che faceva divieto "agli enti Locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'art. 118 Cost." è stato espressamente abrogato dall'art. 1, comma 562, lett. a) della L. 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), così come tutti gli altri commi da 1 a 7 del medesimo art. 9 del D.L. n. 95/2012;

**VISTI:**

- la Legge Regionale della Lombardia 5 dicembre 2008, n. 31, e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali;
- Lo Statuto Comunale.

**VISTO** il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio amministrativo ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 7 e astenuti n. 1 (Rizzi Mario) espressi per alzata di mano dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti;

## DELIBERA

1. Di **istituire** l'Associazione Fondiaria denominata "Associazione Fondiaria Pezzo", con sede legale in Ponte di Legno, frazione Pezzo – Via delle scuole 90, in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 bis della Legge Regionale della Lombardia n. 31/2008.
2. Di **aderire** all'Associazione Fondiaria Pezzo in qualità di socio fondatore, insieme alla Vicinia di Pezzo e agli altri soggetti promotori che compariranno in atto costitutivo.
3. Di **approvare** integralmente lo Statuto dell'Associazione Fondiaria Pezzo, che qui si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
4. Di **autorizzare** il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Associazione Fondiaria e a porre in essere tutti gli atti necessari e consequenziali per la costituzione e l'operatività della stessa.
5. Di **dare atto** che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari immediati a carico del bilancio comunale.
6. Di **dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, attesa l'urgenza di costituire l'associazione e di presentare una domanda di contributo, con n. 7 voti favorevoli e n. 1 astenuti (Rizzi Mario).

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Dott. Fabio Gregorini Segretario Comunale – Responsabile del Servizio Amministrativo esprime parere favorevole di Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U.E.L. n° 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL**
**SERVIZIO AMMINISTRATIVO**
*dott. Fabio Gregorini*

COMUNE PONTE DI LEGNO (Brescia)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Dott. Ivan Faustinelli

Il Segretario Comunale
Dott. Fabio Gregorini

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**
**(Art. 124 – comma 1 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)**

**N. _____ pubblicazione**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che questa deliberazione è stata affissa in copia all'albo online il giorno 06/06/2025 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 06/06/2025 al 21/06/2025;

Il Funzionario Delegato
Faustinelli Silvio

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- ☒ è stata affissa all'albo pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 06/06/2025 al 21/06/2025;
- ☐ è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, (art.134, comma3, del T.U. n.267/2000);
- ☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.

Dalla residenza comunale, lì 06/06/2025

Il Segretario Comunale
Dott. Fabio Gregorini

Ai sensi dell'art.3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.